

TI_GERICHTE 35.2017.145 vom 8. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.145

FR: TI_GERICHTE 35.2017.145 du 8 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 35.2017.145 del 8 marzo 2018

Regeste

Negato adempimento dei presupposti della revisione processuale di una decisione formale, cresciuta in giudicato, negante l'eziologia traumatica a disturbi del ginocchio, oggetto di un annuncio di ricaduta

Erwägungen

E. 2

; 118 II 199 consid. 5 ; 110 V 138 consid. 2 ; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205). 2.3. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, il nuovo mezzo di prova che dovrebbe supportare la revisione processuale della decisione formale del 23 aprile 2015, sarebbe costituito dall'apprezzamento 21 marzo 2017 del dott. _____, spec. FMH in chirurgia e medico consulente della _____ (cfr. allegato all'istanza di revisione processuale del 30 agosto 2017 - doc. 165, p. 4). Innanzitutto, occorre constatare che la decisione formale dell'CO 1

di cui è ora chiesta la revisione, risulta fondata sul parere del dott. _____, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ha negato che i reperti posti in evidenza dall'esame di RMN del 9 gennaio 2015 (in sostanza, una lesione orizzontale del menisco laterale, accompagnata da una cisti gangliare), costituissero ancora una conseguenza naturale dell'infortunio occorso in data 11 ottobre 2010 (cfr. doc. 145). Da parte sua, nel referto citato in precedenza, il dott. _____ ha sostenuto che il trauma contusivo al ginocchio destro riportato nell'agosto 2014 è suscettibile di avere temporaneamente peggiorato lo stato preesistente a quel livello - riconducibile "con molta probabilità" all'infortunio del 2010 assicurato presso l'CO 1 -, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di tre mesi al massimo dall'evento medesimo (cfr. doc. M 49). Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che il rapporto allestito dal medico fiduciario della _____, non comprende altro che un apprezzamento diverso dello stato del ginocchio destro messo in luce dalla RMN del gennaio 2015 (secondo il dott. _____ si tratta di uno stato imputabile, "con molta probabilità", all'evento traumatico assicurato dall'CO 1, che l'infortunio del 19 agosto 2014 ha soltanto transitoriamente peggiorato), rispetto a quello espresso a suo tempo dal medico _____ dell'CO 1. Esso non contiene quindi alcuna nuova circostanza di fatto (entrambi gli specialisti avevano difatti a loro disposizione le risultanze degli accertamenti radiologici compiuti prima e dopo il sinistro del 19 agosto 2014 e su queste hanno basato la loro valutazione), suscettibile di fondare una revisione processuale. A questo preciso proposito, è utile ripetere che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. RAMI 1998 K 990, p. 253 s.; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata). In esito a quanto precede, il TCA deve dunque concludere che non è possibile rivedere sulla decisione formale del 23 aprile 2015, nel frattempo cresciuta in giudicato, nemmeno per la via della revisione processuale, cosicché la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata. In queste condizioni, può rimanere aperta la questione di sapere se la domanda di revisione processuale va considerata tempestiva, ciò che l'assicuratore convenuto contesta (cfr. doc. V, p. 10).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.